

Il governo ha deciso di accogliere nel decreto Milleproroghe un emendamento bipartisan che perequa le risorse per le assunzioni dei professori di II fascia a favore delle 16 università che erano state escluse dalla ripartizione dei fondi per il 2011, stanziati dalla Legge di riforma dell'Università.

Il Senato ha approvato il 15 febbraio sera (255 voti favorevoli e 34 contrari) il disegno di legge n. 3124 di conversione del decreto legge n. 216/2012 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Ottiene l'ok il testo su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia chiedendo l'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell' [emendamento n. 1.1000, interamente sostitutivo del ddl di conversione](#)

. L'emendamento aveva accolto le proposte emendative che erano state ritenute ammissibili dalla Presidenza ed approvate dalle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato. Il provvedimento torna ora all'esame della Camera, in terza lettura. Riguardano l'università le modifiche seguenti. All'art. 14 l'aggiunta del comma 2-quater: "Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni a ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni *senz a che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia*

, perequando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla ripartizione del 2011". All'art. 20 l'aggiunta del comma 1-ter: "Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo*), è prorogato al 31 dicembre 2012".

(Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno 16-02-2012)